

Codice A1604B

D.D. 2 aprile 2020, n. 129

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione delle aree di salvaguardia di dodici captazioni da sorgente - denominate Alcione 1-3-4-5, Alpe Griva, Bellono alta e bassa, Canautta, Fontanavecchia, Malvin e Revers 1-2 - ubicate nel Comune di Pratiglione (TO) e gestite dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).



ATTO N. DD-A16 129

DEL 02/04/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1604B - Tutela delle acque

OGGETTO: Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione delle aree di salvaguardia di dodici captazioni da sorgente - denominate Alcione 1-3-4-5, Alpe Griva, Bellono alta e bassa, Canautta, Fontanavecchia, Malvin e Revers 1-2 - ubicate nel Comune di Pratiglione (TO) e gestite dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese", d'intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.) - ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Pratiglione (TO) e di Prascorsano (TO), nonché committente dello studio per la ridefinizione delle aree di salvaguardia - con nota in data 13 dicembre 2019, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 316 del 12 dicembre 2019 con la documentazione a supporto della proposta di definizione delle aree di salvaguardia delle seguenti dodici captazioni da sorgente che ricadono nel territorio del medesimo Comune di Pratiglione, in una fascia altimetrica variabile da 907 a 1.380 metri s.l.m.:

- sorgente *Alcione 1* – particella catastale n. 6 del foglio di mappa n. 4, ad una quota altimetrica di 951 metri s.l.m.;
- sorgente *Alcione 3* – particella catastale n. 48 del foglio di mappa n. 4, ad una quota altimetrica di 957 metri s.l.m.;
- sorgente *Alcione 4* – particella catastale n. 34 del foglio di mappa n. 4, ad una quota altimetrica di 956 metri s.l.m.;
- sorgente *Alcione 5* – particella catastale n. 34 del foglio di mappa n. 4, ad una quota altimetrica: 971 metri s.l.m.;
- sorgente *Alpe Griva* – particella catastale n. 10 del foglio di mappa n. 2, ad una quota altimetrica di 1.380 metri s.l.m.;
- sorgente *Bellono alta* – particella catastale n. 54 del foglio di mappa n. 3, ad una quota altimetrica di 1.190 metri s.l.m.;

- sorgente *Bellono bassa* – particella catastale n. 58 del foglio di mappa n. 3, ad una quota altimetrica di 1.141 metri s.l.m.;
- sorgente *Canautta* – particella catastale n. 72 del foglio di mappa n. 4, ad una quota altimetrica di 1.046 metri s.l.m.;
- sorgente *Fontanavecchia* – particella catastale n. 90 del foglio di mappa n. 4, ad una quota altimetrica di 907 metri s.l.m.;
- sorgente *Malvin* – particella catastale n. 5 del foglio di mappa n. 4, ad una quota altimetrica di 1.008 metri s.l.m.;
- sorgente *Revers 1* – particella catastale n. 70 del foglio di mappa n. 3, ad una quota altimetrica di 1.060 metri s.l.m.;
- sorgente *Revers 2* – particella catastale n. 72 del foglio di mappa n. 3, ad una quota altimetrica di 1.036 metri s.l.m..

Per quanto concerne il regime idrogeologico delle sorgenti non sono disponibili dati di portata acquisiti in continuo, tuttavia, osservazioni effettuate dai tecnici dell'Ente gestore hanno permesso di verificarne la continuità nel tempo e di stimarne la portata.

Precedentemente, l'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", nel merito dell'istruttoria preliminare condotta dai propri uffici, aveva richiesto al Proponente (S.M.A.T. S.p.A.) di fornire alcune integrazioni alla documentazione inizialmente trasmessa; la S.M.A.T. S.p.A., con nota in data 19 aprile 2019, ha integrato la documentazione facendo pervenire quanto richiesto.

I riferimenti del titolo all'uso della risorsa della Città Metropolitana di Torino sono i seguenti:

- determinazione n. 360-165923/2002 del 30 luglio 2002 per le sorgenti *Revers 1-2*, *Malvin*, *Canautta*, *Alcione 1-3-4-5* e *Fontanavecchia*;
- determinazione n. 463-26116/2011 del 22 agosto 2011 per le sorgenti *Alpe Griva* e *Bellono 1-2*.

Le dodici sorgenti in esame sono dislocate in differenti gruppi, disposti nel settore di testata del bacino del torrente Gallenca, sul versante orientale del Monte Soglio, prevalentemente in sinistra idrografica del torrente (*Alpe Griva*, *Revers 1-2*, *Malvin*, *Canautta*, *Alcione 1-3-4-5*, *Fontanavecchia*) e, in minor misura, in destra idrografica (*Bellono alta* e *bassa*).

Dal punto di vista geomorfologico, le sorgenti sono situate nei settori inferiori ed intermedi dei versanti che dalla sommità del Monte Soglio e dalla dorsale Est che si diparte dal medesimo, degradano verso l'alveo del torrente Gallenca, con esposizione variabile da Sud-Est a Nord-Est e risultano in parte raggiungibili con automezzi fuoristrada e in parte con percorsi pedonali. I bacini alimentanti delle sorgenti presentano superfici aventi estensioni medie da 2 a 20 ettari.

Le morfologie prevalenti del tratto vallivo in esame sono di tipo fluviale e si contraddistinguono per l'effetto di sovraincisione del reticolo idrografico e nella progressiva erosione rimontante degli impluvi afferenti all'asta principale e, quindi, la maggior parte delle sorgenti si impostano in corrispondenza di depositi quaternari. In particolare, nel caso specifico, si ritiene che:

- la sorgente *Alpe Griva* è riferibile ad una *sorgente di fessura*;
- le sorgenti *Revers 1-2*, *Malvin*, *Bellono alta* e *bassa* e *Canautta* sono riferibili a *sorgenti di emergenza (di pendio)*;
- le sorgenti *Alcione 1-3-4-5* e *Fontanavecchia* sono riferibili a *sorgenti di emergenza (di terrazzo)*.

Per le captazioni in esame non sono disponibili dati di portata monitorati su un periodo significativo, tali da permettere l'individuazione della curva di svuotamento; in tal caso la normativa prevede di procedere al dimensionamento come nei casi previsti per la vulnerabilità intrinseca di grado elevato. Tenendo però conto della variabilità idrogeologica degli acquiferi in cui si impostano le sorgenti, è stato ritenuto che l'assegnazione in un grado di vulnerabilità elevato a tutte le scaturigini fosse eccessivamente cautelativo e pertanto la stessa è stata stimata secondo il

metodo base GNDICI-CNR in funzione delle caratteristiche geologiche del substrato. In particolare, per la posizione e le caratteristiche delle captazioni, i gruppi sorgivi sono stati così distinti:

- sorgenti *Alpe Griva* e *Malvin*: vulnerabilità bassa, riferibile alla circolazione idrica nelle fratture del substrato roccioso;
- sorgenti *Bellono alta e bassa*, *Revers 1-2*, *Canautta*, *Alcione 1-3-4-5* e *Fontanavecchia*: vulnerabilità alta, riferibile alla circolazione idrica in depositi detritici di versante (da grossolani a medi) senza alcuna protezione.

Le proposte di definizione presentate sono state pertanto determinate sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha valutato una vulnerabilità intrinseca specifica da bassa ad alta di ciascuna captazione ed effettuando una valutazione della conformazione del territorio in cui sono situate le stesse al fine di stimare l'estensione del bacino imbrifero alimentante: tale valutazione è stata eseguita considerando la presenza di spartiacque geomorfologici e idrologici e le aree di salvaguardia che ne sono risultate hanno le seguenti caratteristiche dimensionali:

Sorgenti Alcione 1-3-4-5 e Fontanavecchia:

- zone di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 30 metri a monte, 22,5 metri lateralmente e 5 metri a valle, a partire dall'opera di presa di ogni sorgente, per una superficie di 0,0675 ettari ciascuna;
- zone di rispetto ristrette, di forma trapezoidale, un'apertura laterale di 30°, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa di ogni sorgente, per una superficie di 2,85 ettari ciascuna;
- zona di rispetto allargata, unica per tutte e cinque le captazioni, di forma poligonale ed un'estensione a monte dimensionata, in relazione al particolare assetto idrogeologico, in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle cinque sorgenti, per una superficie complessiva pari a 5,336 ettari.

Sorgente Canautta:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 30 metri a monte, 22,5 metri lateralmente e 5 metri a valle, a partire dall'opera di presa della sorgente, per una superficie di 0,174 ettari;
- zona di rispetto ristretta, di forma trapezoidale, un'apertura laterale di 30°, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa della sorgente, per una superficie di 2,859 ettari;
- zona di rispetto allargata, di forma poligonale ed un'estensione a monte dimensionata, in relazione al particolare assetto idrogeologico, in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla sorgente, per una superficie di 4,892 ettari.

Sorgente Malvin:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 10 metri a monte, 7,5 metri lateralmente e 2 metri a valle, a partire dall'opera di presa della sorgente, per una superficie di 0,023 ettari;
- zona di rispetto ristretta, di forma trapezoidale, un'apertura laterale di 30°, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa della sorgente, per una superficie di 2,43 ettari.

Sorgente Alpe Griva:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 10 metri a monte, 7,5 metri lateralmente e 2 metri a valle, a partire dall'opera di presa della sorgente, per una superficie di 0,023 ettari;
- zona di rispetto ristretta, di forma trapezoidale, un'apertura laterale di 30°, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa della sorgente, per una superficie di 2,43 ettari.

Sorgenti Bellono alta e bassa:

- zone di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa di ogni sorgente, per una superficie di 0,32 ettari ciascuna;
- zona di rispetto ristretta, unica per entrambe le captazioni, di forma poligonale, un'apertura laterale di 45°, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa di ogni sorgente, per una superficie complessiva pari a 4,24 ettari;
- zona di rispetto allargata, unica per entrambe le captazioni, di forma poligonale ed un'estensione a monte dimensionata, in relazione al particolare assetto idrogeologico, in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle due sorgenti, per una superficie complessiva pari a 16,4 ettari.

Sorgenti Revers 1-2:

- zone di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 30 metri a monte, 22,5 metri lateralmente e 5 metri a valle, a partire dall'opera di presa di ogni sorgente, per una superficie di 0,0675 ettari ciascuna;
- zone di rispetto ristrette, di forma trapezoidale, un'apertura laterale di 30°, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa di ogni sorgente, per una superficie di 3 ettari ciascuna;
- zona di rispetto allargata, unica per entrambe le captazioni, di forma poligonale ed un'estensione a monte dimensionata, in relazione al particolare assetto idrogeologico, in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle due sorgenti, per una superficie complessiva pari a 8,97 ettari.

All'interno delle aree di salvaguardia individuate non sono presenti centri di pericolo e, non sussistendo le casistiche d'uso e le fattispecie previste in merito dal regolamento regionale 15/R/2006, non è stato necessario redigere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari. Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nei seguenti elaborati:

- *“Elaborato n. A - Studio per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle sorgenti e delle prese superficiali – Fase B - Definizione delle aree di salvaguardia delle captazioni idriche - Oggetto: Planimetria dell'area di salvaguardia - Comune di Pratiglione - Sorgenti Malvin - Canautta - Alcione 1, 3, 4 e 5 - Fontanavecchia – Proposta di definizione delle aree di salvaguardia delle sorgenti su base cartografica catastale alla scala 1:2.000”;*
- *“Elaborato n. A - Studio per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle sorgenti e delle prese superficiali – Fase B - Definizione delle aree di salvaguardia delle captazioni idriche - Oggetto: Planimetria dell'area di salvaguardia - Comune di Pratiglione - Sorgenti Alpe Griva – Bellono 1 e 2 - Revers 1 e 2 – Proposta di definizione delle aree di salvaguardia delle sorgenti su base cartografica catastale alla scala 1:2.000”;*
agli atti con la documentazione trasmessa.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 “Torinese”, con nota in data 17 aprile 2019, ha trasmesso ai Comuni di Pratiglione (TO) e di Forno Canavese (TO), all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte - Dipartimento Provinciale di Torino ed all'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione delle aree di salvaguardia delle dodici captazioni potabili da sorgente ubicate nel Comune di Pratiglione e gestite dal gestore d'ambito - S.M.A.T. S.p.A. - al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006.

I Comuni di Pratiglione (TO) e di Forno Canavese (TO), visionata la documentazione trasmessagli, non hanno fatto pervenire osservazioni in merito alle definizioni proposte.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest - esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 5 giugno 2019, ha considerato adeguate e conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006, le proposte di definizione presentate, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente che, dal momento che il contesto in quota determina una situazione di spiccata naturalità ambientale, non ha identificato particolari e significativi centri di pericolo nelle aree di salvaguardia ridefinite, né la necessità di predisporre il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per nessuna delle sorgenti esaminate.

Nella medesima nota, la stessa Agenzia, pur non evidenziando particolari criticità, ha tuttavia segnalato alcune osservazioni, rilevando quanto segue:

- dovranno essere realizzate, se mancanti, adeguate opere di protezione dei manufatti di captazione dalle acque di ruscellamento e sarà necessario prevedere il controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti;
- qualora terreni ricadenti nelle aree di salvaguardia fossero destinati ad uso agricolo, è vietato l'utilizzo di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni contenute in un Piano di Utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari, sottoscritto da chi detiene il titolo d'uso dei terreni sottoposti a salvaguardia e presentato alla Città Metropolitana di Torino, come previsto nell'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006;
- in relazione al possibile utilizzo delle aree di rispetto per il pascolo di bestiame, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del regolamento regionale 15/R/2006, è specificamente vietata la stabulazione di bestiame nelle aree di rispetto ristrette, mentre al comma 1, punto m) è vietato il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i centosettanta chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti; nelle zone di rispetto ristrette è comunque vietato lo stoccaggio di effluenti zootecnici, concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari;
- dovrà essere verificato che i tratti esistenti di viabilità che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia siano dotati di sistemi di raccolta delle acque di dilavamento o di sversamenti accidentali che ne impediscano la dispersione nel sottosuolo; dovrà inoltre essere assicurata la costante manutenzione della viabilità da parte dell'ente responsabile della gestione delle infrastrutture stesse;
- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta delle captazioni, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
- per quanto riguarda la realizzazione di nuovi interventi edificatori, di nuova viabilità o di modifiche di tracciato della viabilità esistente, si dovrà fare riferimento alle indicazioni ed alle prescrizioni dettate dalla normativa vigente;
- nelle aree di salvaguardia definite dovrà essere vietato l'insediamento dei centri di pericolo individuati all'articolo 6, comma 1 del regolamento regionale 15/R/2006.

L'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - sede di Ivrea, valutata la documentazione tecnica allegata all'istanza ed effettuati gli opportuni accertamenti, con nota in data 27 agosto 2019, ha evidenziato che le sorgenti *Alcione 1-3-4-5*, *Canautta*, *Fontanavecchia*, *Malvin* e *Revers 1-2* approvvigionano l'acquedotto del Comune di Pratiglione (TO) mentre le sorgenti *Alpe Griva*, *Bellono alta* e *bassa* l'acquedotto del Comune di Prascorsano (TO) e che entrambi gli acquedotti sono costituiti da un'unica zona di utenza. Questi acquedotti non sono provvisti di impianti di trattamento di tipo chimico ma sono dotati di un sistema di disinfezione dell'acqua mediante l'impiego di prodotti a base di cloro.

Nella medesima nota, la stessa Azienda, ha sottolineato che, nell'ambito dei controlli ufficiali ex d.lgs. 31/2001 e ss.mm.ii., di norma verifica la qualità dell'acqua presso i punti di utenza e non presso le singole scaturigini e, pertanto, i dati disponibili sono per lo più relativi all'acqua risultante dalla miscelazione delle stesse e che le analisi effettuate non hanno, di norma, riscontrato superamenti dei valori dei parametri chimici, chimico-fisici o situazioni di criticità, mentre dal punto di vista microbiologico si denota la sporadica presenza di *batteri coliformi*.

Le aree di salvaguardia proposte ricadono interamente in zone boscate nelle quali non è presente alcun tipo di attività agricola né di allevamento e/o pascolo; in assenza di tali attività non è stato ritenuto necessario fornire né richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006. Ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R del 2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino.

Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*".

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 1, in data 2 gennaio 2020.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che le proposte di definizione sono conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*".

Atteso che le aree di salvaguardia proposte sono state dimensionate attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che le dodici captazioni potabili ubicate nel Comune di Pratiglione (TO) e gestite dalla S.M.A.T. S.p.A., sono state inserite nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 408 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*", in data 2 dicembre 2010.

Ritenuto che le proposte di definizione delle aree di salvaguardia possono essere accolte a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta delle sorgenti, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere;
- si effettuino interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa;
- si provveda a mantenere puliti i versanti al fine di conservare la naturalità dei pendii racchiusi dalle captazioni ed i sentieri e le piste forestali che attraversano le aree di salvaguardia;
- si provveda alla verifica degli eventuali centri di pericolo potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia individuate al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

Viste le determinazioni n. 360-165923/2002 del 30 luglio 2002 e n. 463-26116/2011 del 22 agosto 2011, con le quali la Città Metropolitana di Torino ha autorizzato provvisoriamente la S.M.A.T. S.p.A. alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite le sorgenti potabili - denominate *Alcione 1-3-4-5, Alpe Griva, Bellono alta e bassa, Canautta, Fontanavecchia, Malvin e Revers 1-2* - ubicate nel Comune di Pratiglione (TO);

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", in data 17 aprile 2019, con la quale è stata trasmessa ai Comuni di Pratiglione (TO) e di Forno Canavese (TO), all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte - Dipartimento Provinciale di Torino ed all'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione delle aree di salvaguardia delle dodici captazioni potabili da sorgente ubicate nel Comune di Pratiglione e gestite dal gestore d'ambito - S.M.A.T. S.p.A. - al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, in data 5 giugno 2019 – prot. n. 49826;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - sede di Ivrea, in data 27 agosto 2019 – prot. n. 0077553;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*" n. 316, in data 12 dicembre 2019, di approvazione e presa d'atto delle proposte di definizione presentate;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", in data 13 dicembre 2019 - prot. n. 0004126, di trasmissione degli atti delle proposte di definizione presentate;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26 marzo 1990, n. 13, "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;

- legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (vigente dal 28/05/2012) "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;
- decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008.

determina

a. Le aree di salvaguardia delle dodici captazioni da sorgente - denominate *Alcione 1-3-4-5, Alpe Griva, Bellono alta e bassa, Canautta, Fontanavecchia, Malvin e Revers 1-2* - ubicate nel Comune di Pratiglione (TO) e gestite dalla S.M.A.T. S.p.A., sono definite come risulta nelle seguenti planimetrie:

- “*Elaborato n. A - Studio per l’individuazione delle aree di salvaguardia delle sorgenti e delle prese superficiali – Fase B - Definizione delle aree di salvaguardia delle captazioni idriche - Oggetto: Planimetria dell’area di salvaguardia - Comune di Pratiglione - Sorgenti Malvin - Canautta - Alcione 1, 3, 4 e 5 - Fontanavecchia – Proposta di definizione delle aree di salvaguardia delle sorgenti su base cartografica catastale alla scala 1:2.000*”;

- “*Elaborato n. A - Studio per l’individuazione delle aree di salvaguardia delle sorgenti e delle prese superficiali – Fase B - Definizione delle aree di salvaguardia delle captazioni idriche - Oggetto: Planimetria dell’area di salvaguardia - Comune di Pratiglione - Sorgenti Alpe Griva – Bellono 1 e 2 - Revers 1 e 2 – Proposta di definizione delle aree di salvaguardia delle sorgenti su base cartografica catastale alla scala 1:2.000*”;

allegate alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali. Tali planimetrie, non in scala, sono conformi alle originali depositate agli atti e verranno trasmesse tramite posta elettronica certificata ai soggetti interessati.

b. Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d’uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*”, relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta ed alle

zone di rispetto, ristrette e allargate. In particolare, è assolutamente vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 227 *"Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57"*.

c. Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Pratiglione (TO) - S.M.A.T. S.p.A. - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire che le zone di tutela assoluta delle sorgenti, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;

- effettuare interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa.

d. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che al proponente:

- alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Pratiglione (TO) - S.M.A.T. S.p.A. - per la tutela dei punti di presa;

- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;

- all'Azienda sanitaria locale;

- al Dipartimento dell'ARPA.

e) A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed ai Comuni di Pratiglione e di Forno Canavese, affinché gli stessi provvedano a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di elevata naturalità dei versanti racchiusi dalle captazioni e dei sentieri e delle piste forestali che attraversano le stesse aree, così come previsto dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20 gennaio 1997 (Vigente dal 28/05/2012);

- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;

- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione delle aree di salvaguardia;

- verificare gli eventuali centri di pericolo potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia così come ridefinite al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

IL DIRIGENTE (A1604B - Tutela delle acque)
Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Allegato

Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.
 Sede legale: Corso XI Febbraio 14 - 10152 Torino
 Tel. 011 4645111 - Fax 011 4365575
 Capitale Sociale Nominale € 345.533.761,65
 C.F. - P.IVA e Registro delle Imprese di Torino 07937540116
 sito: www.smat.it
 e-mail: info@smat.torino.it

smat spa

STUDIO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA DELLE SORGENTI E DELLE PRESE SUPERFICIALI

FASE B - DEFINIZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI IDRICHE

Oggetto:

PLANIMETRIA DELL'AREA DI SALVAGUARDIA COMUNE DI PRATIGLIONE SORGENTI ALPE GRIVA - BELLONO I E 2 - REVERS 1 E 2

Rev.	Data	Redazione	Verifica	Autorizzazione	Modifiche
0	19/09/16	Geol. E. Cogo	Ing. M. Tuberga	Geol. N. Quaranta	
1	10/09/18	Geol. E. Cogo	Ing. M. Tuberga	Geol. N. Quaranta	

IL DIRETTORE GENERALE

Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.

Codifica Piano dei Conti: **Collaboratori:** **Il Progettista:**


Tipologia di spesa: Dott. Nicola QUARANTA

Centro di Responsabilità: C.so Unione Sovietica, 151 - 10139 TORINO
 Tel. 011 3913194 - Fax 011 3170900
 e-mail: info@smat.torino.it

Oggetto di controllo: Allegato n. Elaborato n.

Divisione: 01

Archivio file: **A**




LEGENDA

- manufatto
- Zona di Tutela Assoluta (ZTA)
- Zona di rispetto ristretta (ZRR)
- Zona di rispetto allargata (ZRA)

DIMENSIONI DELLA ZTA

Sorgente	Lunghezza a monte del manufatto (m)	Lunghezza a valle del manufatto (m)	Lunghezza laterale al manufatto (m)
ALPE GRIVA	10	2	7,5
BELLONO ALTA E BELLONO BASSA	40	10	30
REVERS 1	30	5	22,5
REVERS 2	30	5	22,5



LEGENDA


- manufatto
- Zona di Tutela Assoluta (ZTA)
- Zona di rispetto (ZR)

SUPERFICI COINVOLTE DALLE AREE DI SALVAGUARDIA (HA)

SORGENTE	ZTA	ZR
ALPE GRIVA	0,023	2,43

PARTICELLE CATASTALI COINVOLTE

Foglio	Particella	Superficie in ZTA	Superficie in ZR	Destinazione urbanistica
2	10	totale	totale	Arece di pregio naturale



LEGENDA


- manufatto
- Zona di Tutela Assoluta (ZTA)
- Zona di rispetto ristretta (ZRR)
- Zona di rispetto allargata (ZRA)

SUPERFICI COINVOLTE DALLE AREE DI SALVAGUARDIA (HA)

SORGENTE	ZTA	ZRR	ZRA
BELLONO ALTA E BELLONO BASSA	0,32	4,24	16,4

PARTICELLE CATASTALI COINVOLTE

Foglio	Particella	Superficie in ZTA	Superficie in ZRR	Superficie in ZRA	Destinazione urbanistica
1	36	no	no	parziale	Arece di pregio naturale
1	37	no	no	parziale	Arece di pregio naturale
1	38	no	no	parziale	Arece di pregio naturale
1	66	no	no	parziale	Arece di pregio naturale
2	2	no	no	parziale	Arece di pregio naturale
2	3	no	no	parziale	Arece di pregio naturale
2	4	no	no	parziale	Arece di pregio naturale
2	15	no	parziale	parziale	Arece di pregio naturale
2	16	no	parziale	parziale	Arece di pregio naturale
2	17	no	parziale	parziale	Arece di pregio naturale
2	23	no	no	parziale	Arece di pregio naturale
2	27	no	parziale	parziale	Arece di pregio naturale
2	28	no	parziale	parziale	Arece di pregio naturale
2	29	no	parziale	no	Arece di pregio naturale
3	1	no	parziale	parziale	Arece di pregio naturale
3	5	parziale	no	no	Arece di pregio naturale
3	6	parziale	no	no	Arece di pregio naturale
3	54	parziale	parziale	no	Arece di pregio naturale
3	58	parziale	parziale	no	Arece di pregio naturale



LEGENDA

- manufatto
- Zona di Tutela Assoluta (ZTA)
- Zona di rispetto ristretta (ZRR)
- Zona di rispetto allargata (ZRA)

SUPERFICI COINVOLTE DALLE AREE DI SALVAGUARDIA (HA)

SORGENTE	ZTA	ZRR	ZRA (*)
REVERS 1	0,0675	3,00	8,97
REVERS 2	0,0675	3,00	8,97

(* = totale per le 2 sorgenti)

PARTICELLE CATASTALI COINVOLTE

Foglio	Particella	Superficie in ZTA	Superficie in ZRR	Superficie in ZRA	Destinazione urbanistica
3	70	parziale	parziale	parziale	Arece di pregio naturale
3	72	parziale	parziale	parziale	Arece di pregio naturale